

REP. n. 14 DEL 06/03/2024

COMUNE DI PIZZO



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO RIFINITO CON LAPIDE, POSTO N. 3

BLOCCO DA 55 LOCULI IN AMBITO AMPLIAMENTO CIMITERIALE ESEGUITO IN PROJECT

FINANCING, AL SIG. VALLONE ANDREA NATO A VIBO VALENTIA (VV) IL 17/05/1985, C.F.

VLLNDR85E17F537V, RESIDENTE IN PIZZO (VV) VIA SAN SEBASTIANO IV TRAVERSA N. 9.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemilaventiquattro** addi **6** del mese di marzo, in Pizzo, presso l'Ufficio

Tecnico Comunale.


Tra i signori:

- **Arch. Nicola Domenico Donato**, nato a Vibo Valentia il 23/07/1966 il quale
interviene in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Pizzo C.F.
00327770798 in quanto Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio
Patrimonio, di seguito per brevità "CONCEDENTE";

-SIG. . **VALLONE ANDREA NATO A VIBO VALENTIA (VV) IL 17/05/1985, C.F. VLLNDR85E17F537V,**
RESIDENTE IN PIZZO (VV) VIA SAN SEBASTIANO IV TRAVERSA N. 9, di seguito per brevità
"CONCESSIONARIO";

SI PREMETTE

- che con la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Pizzo, n. 34 del 18.04.1997 veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- che con la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Pizzo, n. 86 del 31/07/1995 ad oggetto: "Nuovo Cimitero Comunale. Nuove disposizioni regolamentari. Integrazioni e modifiche al Regolamento del Cimitero. Disciplina della



concessione a terzi di servizi cimiteriali” veniva regolamentata la concessione dei

suoli per la costruzione di cappelle gentilizie e veniva approvato il Disciplinare per la

concessione dei servizi di seppellimento delle salme, di custodia e di manutenzione

dei Cimiteri Comunali;

- che in data 21.11.2016 è stata stipulata tra il Comune di Pizzo “Concedente” e la

S.C. NAPITIA S.R.L. “Concessionario” la Convenzione di Rep. n. 05/2016 per la

progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione, dell’intervento

di ampliamento del Cimitero Comunale di Pizzo , da realizzarsi in Project Financing;

- che in data 17.10.2022 con prot. 19685 il Direttore dei lavori dell’intervento di

Ampliamento Cimitero Comunale ha trasmesso, richiamando gli atti del collaudo

statico dell’intervento costruito ad oggi dalla S.C. NAPITIA SRL, il Certificato di

Regolare Esecuzione ed Ultimazione dei lavori, approvato dal comune di Pizzo con

determinazione n. 344 del 08/11/2022;

- che in data 07.11.2022 con prot. 20998 del 04.11.2022 il Responsabile del Servizio

Patrimonio ha rilasciato attestazione che nulla osta all’utilizzo dei loculi di che trattasi;

- che in data 14.11.2022 con la Delibera di G.M. n. 65 del Comune di Pizzo, veniva

approvato lo schema tipo di contratto di concessione cimiteriale;

- che in data 04.03.2024 la S.C. NAPITIA S.R.L. , con pec del 04/03/2024 ,acquisita

con prot. N. 5220 DEL 05/03/2024, ha inviato al Comune di Pizzo la comunicazione

dell’avvenuto saldo del corrispettivo e il verbale di consegna del loculo n. 3 rifinito

con lapide blocco da 55 , in ambito dell’ampliamento cimiteriale eseguito in project

financing, al sig. VALLONE ANDREA NATO A VIBO VALENTIA (VV) IL 17/05/1985, C.F.

VLLNDR85E17F537V, RESIDENTE IN PIZZO (VV) VIA SAN SEBASTIANO IV TRAVERSA N. 9-

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale della presente scrittura

privata, le parti costituite convengono quanto appresso;

1- Il Comune di Pizzo, come sopra rappresentato, concede ad uso tumulazione

familiare al sig. VALLONE ANDREA NATO A VIBO VALENTIA (VV) IL 17/05/1985, C.F.

VLLNDR85E17F537V, RESIDENTE IN PIZZO (VV) VIA SAN SEBASTIANO IV TRAVERSA N. 9 , n.

1 loculo posto n. 3 rifinito con lapide nel blocco 55 ambito dell'ampliamento

cimiteriale eseguito in project financing, ad uso familiare, facente parte

dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Pizzo , giusta Convenzione e verbale di

assegnazione citati;

2 - Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto alla S.C.

NAPITIA SRL l'importo complessivo di € 3.000,00 comprensivo anche di I.V.A. al

10%, come da citata in atti della S.C. Napitia SRL;

3 - La concessione rimane stabilita per la durata di anni 99 (novantanove), salvo

rinnovo da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle

della propria famiglia. È vietata, pertanto, la cessione d'uso tra privati ed ogni

concessione che venga a cessare, per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità

del Comune.

4 - La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle

condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai


decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di

polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare,

nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere

emanate.

5 - La presente concessione conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che



non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.

6 - La concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario o dei suoi discendenti o ascendenti diretti. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari, e parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

7 - Alla scadenza il Comune rientra nella disponibilità della parte di edicola funeraria e provvede alla liberazione dei resti mortali o delle ceneri ed al loro collocamento in ossario o cinerario comune, sempre che, il concessionari o i suoi aventi causa, non richiedano la tumulazione dei resti e delle ceneri in cellette ossario o cinerarie.

8 - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

9 - La manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo spetta al concessionario, così come spetta al concessionario la rifinitura delle lapidi come da indicazioni di cui alla Determina del sottoscritto responsabile n. 33 del 14.12.2022.

10 - Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione dell'oggetto della concessione, a qualsiasi causa essi siano imputabili;

11 - Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

12 - Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione,

nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

13 - Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

14 - Tutte le spese del presente contratto, tra cui i diritti di istruttoria sono a carico del Concessionario.

15 - Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

VALLONE ANDREA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ARCH. DONATO NICOLA DOMENICO

